

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica del pignoramento ed assenza di trascrizione

In caso di notifica del pignoramento ma senza che trascrizione dello stesso, sebbene questa non comporti efficacia costitutiva del pignoramento (il quale si perfeziona con la notifica), è tuttavia destinata a rendere operativo il regime di opponibilità dell'atto di alienazione nei confronti del creditore.

Inoltre, la trascrizione è condizione di procedibilità dell'esecuzione, in mancanza della quale interviene pronuncia di improcedibilità e susseguente estinzione del procedimento esecutivo.

Tribunale di Cassino, sentenza del 21.07.2017

...omissis...

Con atto ritualmente notificato, la parte ricorrente proponeva l'introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare di autoveicolo, recante RGE 716/2008. Precisava l'attore che in data 17.12.2014 veniva

notificata al Sig. F., quale rappresentante legale della società de qua, diffida a non utilizzare il veicolo tipo xxxxxxxtg. (...) in quanto bene pignorato nell'ambito della procedura esecutiva n. 716/2008. Come da documentazione allegata si evince che il pignoramento sul bene mobile era stato richiesto a seguito di decreto ingiuntivo nonché atto di precetto notificato dalla sig.ra S.M.A. a danno dell'esecutato C.C.. Quest'ultimo vendeva alla sig.ra Dxxxxx veicolo predetto in data 24.07.2008 - come si evince da certificato di proprietà prodotto da parte ricorrente nxxxxxx - libero da vincoli giuridici; infatti il verbale di pignoramento giungeva a conoscenza del debitore mediante notifica il giorno 28.07.2008. Inoltre, in data 19.07.2014, veniva acquistato il veicolo dalla società ricorrente privo di qualsiasi gravame come si evince da certificato del PRA prodotto in allegato. Per maggiore comprendere l'iter giudiziario che ha portato all'instaurazione del presente giudizio di merito, parte ricorrente riportava che in data 24.12.2014, nell'ambito della procedura n.716/2008, l'odierna attrice proponeva opposizione di terzo con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione in corso successivamente concessa dal G.E dott. xxxxxxxx il quale ribadiva che "...allo stato, il bene oggetto dell'opposizione non può essere assoggettato a esecuzione forzata ad istanza di S.xxxxx 1 Sospende la vendita del bene oggetto della presente opposizione, 2. Fissa l'udienza del 12.02.2015 innanzi al GOT Avv. R. Gentile per la comparizione delle parti ai fini della conferm, revoca o modifica del presente decreto; ..." Successivamente il GOT citato confermava la sospensione del G.E. e concedeva alla parte termini ex art. 163 bis per l'instaurazione del giudizio di opposizione e fissava udienza di comparizione al 14.09.2015. A seguito di istanza ex art. 289 c.p.c. avanzata da parte ricorrente, il GOT confermava la sospensione e fissava udienza di trattazione in data 15.01.2016. All'udienza dell' 08.03.2016 (differita d'ufficio) era presente procuratore di parte attrice il quale si riportava ai propri atti e scritti difensivi. Nello specifico chiedeva al Giudice di dichiarare l'inefficacia del pignoramento stante la mancata trascrizione dello stesso con conseguente inopponibilità dello stesso ai terzi e declaratoria di improcedibilità o estinzione della procedura esecutiva, condannare la sig.ra xxxxxx ad equa riparazione ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In aggiunta, chiedeva la dichiarazione di contumacia della convenuta. Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche dichiarava contumaci entrambi i convenuti e rinviava all'udienza del 21.2.2017 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.02.2017 era presente xx in sostituzione xxx, la quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione. Il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di legge. Orbene, è notorio, ai sensi dell'art. 2693 c.c. che anche per i beni mobili iscritti in pubblici registri è previsto l'obbligo di trascrizione, dopo la notifica dell'atto di pignoramento, per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915, 2916 c.c. , in modo da rendere inefficaci gli atti successivi posti in essere dal debitore e così da informare anche altri creditori interessati all'intervento nella procedura esecutiva. Le disposizioni menzionate, riguardanti l'inopponibilità degli atti di disposizione nei confronti del creditore in presenza di trascrizione del pignoramento, non possono trovare applicazione nel caso di specie. Infatti, come evinto in sede processuale, la società ricorrente, ha acquistato un bene mobile successivamente alla notifica del pignoramento ma senza che vi fosse trascrizione dello stesso. Sebbene questa non comporti efficacia costitutiva del pignoramento (il quale si perfeziona con

la notifica), è tuttavia destinata a rendere operativo il regime di opponibilità dell'atto di alienazione nei confronti del creditore (ex multis Cass. 2733/77, Cass. 5194/85; Cass. 20292/2004).

Inoltre, la trascrizione è condizione di procedibilità dell'esecuzione, in mancanza della quale interviene pronuncia di improcedibilità e susseguente estinzione del procedimento esecutivo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Tenuto conto della contumacia dell'odierna convenuta, e con riferimento alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non si ravvisa l'elemento psicologico richiesto dalla norma.

pqm

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda:

a) dichiara inefficace l'atto di pignoramento sul bene mobile in questione nei confronti dell'odierno ricorrente xxxl., notificato in data precedente a quella di alienazione del veicolo;

b) Dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva e di conseguenza l'estinzione.

c) Condanna xxx al pagamento delle spese di lite in favore della società xxxxx che liquida in Euro 291,00 per spese vive e in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Così deciso in Cassino, il 12 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2017.